Tribunale di Cremona
Ministero della Giustizia

# Ammortamento di assegni

## Cosa e’

Quando un assegno bancario viene smarrito, distrutto o sottratto il possessore può chiederne l’ ammortamento per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. È come avere il duplicato del titolo.

## Normativa di riferimento

Artt. 2006 – 2016 – 2027 cod. civ., R. Decr. 21/12/1933. n. 1736

## Chi puo’ richiederlo

- in caso di assegno bancario: solo il beneficiario
- in caso di assegno circolare: il beneficiario o l’istituto che lo ha emesso
- in caso di assegno bancario non trasferibile: non si può effettuare l’ammortamento del titolo, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell’assegno a proprie spese (comunicando lo smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l’assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento)

## Come si richiede e documenti

La richiesta di ammortamento va fatta con ricorso al Presidente del Tribunale. Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo (se l’assegno è in bianco basta l’identificativo).

Il Tribunale competente è:

- quello del luogo in cui è pagabile l’assegno (se bancario)
- quello nel territorio di residenza di chi fa la richiesta di ammortamento dell’assegno (se bancario)
- quello del luogo in cui ha una sede la banca che ha emesso l’assegno (se circolare).

Inoltre occorre:

- comunicare lo smarrimento, distruzione o sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione
- sporgere denuncia all’autorità giudiziaria mediante Polizia o Carabinieri etc.

Il Presidente del Tribunale risponderà con un decreto di ammortamento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, col quale si dichiara il titolo non valido e si autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa). Il pagamento deve avvenire non prima di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Il richiedente deve chiedere 2 copie autentiche e una fotocopia del decreto per le notifiche e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il detentore del titolo può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:

- a chi ha sottoscritto l'assegno
- a chi ha emesso l'assegno
- a chi ha richiesto l'ammortamento

Se l'opposizione è respinta allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.

Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione, per poi esigere il pagamento dalla banca presentando il certificato stesso e una copia del decreto.

## Dove si richiede

Tribunale di Cremona – Via Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Volontaria Giurisdizione ed Esecuzioni, primo piano – lato destro.
Tel. 0372/548570
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

## Quanto costa

- contributo unificato (€ 98)
- 1 marca da bollo (€ 27,00)

Per la pubblicazione del decreto su Gazzetta Ufficiale:

- € 8 a riga
- diritti di copia (vedi TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA della presente guida)

Per il certificato di non interposta opposizione (cancelleria Contenzioso Civile):

- 2 marca da bollo (€ 16,00 ciascuna)
- 1 marca da bollo (€ 3,68)

## Moduli standard

Richiesta ammortamento